

RELAZIONE RIPRISTINO AMBIENTALE IN CASO DI DISMISSIONE DELL'IMPIANTO

ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n.387

La durata media di un impianto del genere è di circa 25 anni.

Alla fine del ciclo produttivo dello stesso ci ritroverà di fronte a due strade alternative e precisamente:

- 1) rinnovamento dell'impianto esistente al fine di continuare ed incrementare la produzione di energia (verranno unicamente sostituiti i pannelli ormai poco produttivi, smaltendoli secondo i dispositivi di legge vigenti in futuro);
- 2) rimozione dell'impianto esistente, operando nel modo seguente:
 - rimozione delle componenti elettriche, questa operazione avverrà in parte a cura dell'ENEL in parte a cura dei committenti (ciascuno per le proprie competenze);
 - smontaggio delle parti strutturali prefabbricate costituenti l'involucro della cabina elettrica ed eventuale riutilizzo con trasporto a discarica dei materiali di risulta;
 - demolizione con mezzi meccanici della platea di fondazione e conseguente livellamento della zona interessata, tramite terreno di coltura posto in sito e livellamento della zona;
 - rimozione dei pannelli fotovoltaici : vedasi relazione ing. A.M. Borelli.;
 - estrazione e smontaggio della struttura metallica di sostegno e delle relative lattonerie;

Tutti i rifiuti prodotti durante queste lavorazioni saranno immediatamente conferiti alle pubbliche discariche (nel rispetto della normativa che sarà allora vigente) ed eventualmente riciclati.

I proponenti si impegnano, contemporaneamente alla dismissione dell'impianto, a piantumare l'intero lotto di proprietà con essenze arbustive autoctone. Questa operazione non comporterà alcuna lavorazione preparatoria dei terreni in quanto l'attuale assetto non ha subito variazioni durante la realizzazione e l'esercizio dell'impianto fotovoltaico.

Asti, lì 22 aprile 2008

IL TECNICO
PIA arch. Selena Cinzia



**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 29 DICEMBRE 2003, n. 387**

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL'INTERVENTO

Il presente progetto contempla la realizzazione di un impianto fotovoltaico, della potenzialità di 709320 Wp, nel comune di Revigliasco d'Asti.

L'ubicazione di tale costruzione è nel Comune di Revigliasco nei lotti di terreno (NCT – Comune di Revigliasco d'Asti, Foglio n.3 mappali nn.648,576,175,160,577,579,176,177,566,582,567,583) siti in zona agricola e precisamente fra la zona all'ingresso del paese, lungo la strada provinciale (SP 13) per Celle Enomondo, in prossimità del cimitero comunale, ed a valle la strada comunale Costa.

I terreni in oggetto, in proprietà al sig. Machetti Danilo, sono concessi in locazione alla società committente Annidiluce s.r.l. (vedasi visure catastali allegate).

Il P.R.G.C. vigente del Comune di Revigliasco approvato con D.G.R. 3-27390 del 26/07/1999 ed il progetto preliminare di seconda variante strutturale adottato con Delibera Consiglio Comunale n.21 del 28/02/2003 (che pone lo strumento urbanistico in periodo di salvaguardia) includono i lotti di terreno, interessati dal presente progetto, in "area agricola -E2".

Il succitato D. Lgs. n.387/2003 all'art.12 c. 7 afferma che " gli impianti di produzione di energia elettrica [...] possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".

Porzione di tale superficie inoltre ricade all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, ma in base ai dettami dell'art.27 della L.R. 56/77 c.13, si può andare in deroga a tale vincolo.

In seguito all'istruttoria dell'organo tecnico provinciale è emersa l'inesistenza del vincolo idrogeologico sull'area in questione, che però risulta dalla cartografia del P.R.G.C. vigente del Comune di Revigliasco. La presenza di tale vincolo sulle tavole di P.R.G.C. è da imputarsi ad un mero errore cartografico. Il Comune di Revigliasco si è impegnato a procedere alla variazione della perimetrazione di tale vincolo.

La classe geologica di appartenenza risulta essere la II, per cui si rimanda alla relazione geologica allegata al presente studio.